



Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 19, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” e, in particolare, l’articolo 3, ai sensi del quale sono, fra l’altro, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, anche con riferimento agli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia e di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l’on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, On. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l’incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunità al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 concernente il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Direttiva 12 settembre 2025 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2026 e per il triennio 2026-2028, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;





*Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante “*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 222, secondo cui “*Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori*”;

VISTO, inoltre, il comma 223 del sopra citato articolo 1, il quale prevede che “*Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento*”;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di monitorare adeguatamente l'attuazione degli interventi realizzati dai comuni finanziati dal Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per l'anno 2026, in coerenza con quanto richiamato dalla lettera b), comma 223, articolo 1, della l. n. 199 del 2025;

RILEVATO che in data 6 febbraio 2026 il Gabinetto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta di acquisizione del concerto tecnico sullo schema di decreto di riparto per l'anno 2026 del Fondo per le attività socioeducative in favore dei minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

CONSIDERATO che con nota in data 10 marzo 2026 l'Amministrazione concertante, nel trasmettere il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha richiesto, ai fini dell'ulteriore seguito dell'iter di adozione del provvedimento in parola, di integrare l'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame;





Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

RITENUTO di accogliere la richiesta di seguito riportata “*Il versamento delle somme da restituire è effettuato, da parte dei comuni, sul conto corrente infruttifero n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando l’IBAN IT17E0100004306CC0000000265 e indicando nella causale di pagamento “Somme restituite - Finanziamento servizi socioeducativi 2026”. Le risorse di cui al primo periodo restituite dai comuni nell’anno 2027 sono versate nel medesimo anno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in unica soluzione all’entrata del bilancio dello Stato al capitolo 2368, articolo 9, utilizzando l’IBAN IT62N0100003245BE00000003GM, e restano acquisite all’erario*”;

VISTA la nota prot. n. 14247 del 26 marzo 2026 del Ministero dell’economia e delle finanze con cui si comunica di non avere osservazioni da formulare all’ulteriore corso del provvedimento;

VISTA l’intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sancita nella seduta del 9 aprile 2026;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

(Destinazione del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

1. Per l’anno finanziario 2026 sono destinate ai comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, risorse pari a euro 59.400.000, a valere sul Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori di cui all’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, finalizzate al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. Le attività di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto sono svolte in favore della popolazione minorenni di età compresa fra 0 e 17 anni e devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026.
3. Le su richiamate attività sono attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Articolo 2

(Criteri di riparto delle risorse)

1. Successivamente alla adozione del presente decreto e a seguito di pubblicazione di specifico Avviso da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri sul proprio sito *internet* istituzionale <https://famiglia.governo.it/it/>, i comuni esprimono formalmente il proprio interesse a beneficiare del finanziamento, tramite apposita piattaforma informatica dedicata e secondo le modalità e le indicazioni contenute nel medesimo Avviso.





Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

2. Le risorse sono ripartite a favore dei comuni che abbiano espressamente manifestato, entro il termine di scadenza indicato nell'Avviso richiamato al precedente comma, l'interesse a beneficiare del finanziamento per l'anno 2026, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.
3. Successivamente alla registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia si provvede all'approvazione dell'elenco definitivo dei comuni che hanno espressamente manifestato l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2026, comprensivo degli importi spettanti a ciascun comune.
4. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia, successivamente alla registrazione del decreto dipartimentale di cui al precedente comma, procede all'erogazione del finanziamento a favore di ciascun comune beneficiario in un'unica soluzione.

Articolo 3

(Monitoraggio e rendicontazione delle azioni realizzate dai comuni)

1. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede a monitorare e verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto, verificando la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei relativi risultati, sulla base della seguente documentazione inserita da ciascun comune nella piattaforma informatica dedicata, entro e non oltre il 31 agosto 2027:
 - a) copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme entro il 31 dicembre 2026 e spese entro il 31 luglio 2027;
 - b) dati relativi agli interventi finanziati che ciascun comune deve realizzare, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.

A tal fine, i comuni, accedendo, tramite il sito *internet* istituzionale del Dipartimento, all'apposita piattaforma telematica dedicata, utile per le azioni di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, compilano la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento.

Articolo 4

(Recupero delle somme non utilizzate)

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
 - a) non impegni le somme assegnate entro il 31 dicembre 2026;
 - b) non spenda le somme impegnate entro il 31 luglio 2027;
 - c) impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2026 per realizzare interventi che non rientrano nel potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;
 - d) le attività siano realizzate oltre il 31 dicembre 2026.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, la somma non impegnata entro la prevista scadenza deve essere restituita entro il 31 maggio 2027, conferendo nella piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della famiglia la quietanza dell'avvenuto versamento.





Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, la somma non spesa entro la prevista scadenza deve essere restituita entro il 31 agosto 2027, conferendo nella piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della famiglia la quietanza dell'avvenuto versamento.
4. Nei casi di cui al comma 1, lett. c) e d), del presente articolo, la restituzione sarà effettuata a seguito degli esiti della verifica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
5. Il versamento delle somme da restituire è effettuato, da parte dei comuni, sul conto corrente infruttifero n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando l'IBAN IT17E0100004306CC0000000265 e indicando nella causale di pagamento "Somme restituite - Finanziamento servizi socioeducativi 2026". Le risorse di cui al primo periodo restituite dai comuni nell'anno 2027 sono versate nel medesimo anno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in unica soluzione all'entrata del bilancio dello Stato al capitolo 2368, articolo 9, utilizzando l'IBAN IT62N0100003245BE00000003GM, e restano acquisite all'erario.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede nei limiti delle risorse affluite sul capitolo di spesa n. 525 del CdR n. 15 "Politiche della famiglia" della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le risorse di cui al comma 1, articolo 1, del presente decreto, potranno essere integrate con ulteriori, eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori a seguito di successivi provvedimenti normativi o amministrativi.
3. Una percentuale pari all'1 per cento della quota complessiva di cui all'articolo 1, comma 222, della legge n. 199 del 2025, è destinata ad attività di monitoraggio e valutazione della misura da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Articolo 6

(Comunicazione istituzionale)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i comuni beneficiari di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della famiglia con la dicitura "Attività finanziata dal Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori della Presidenza del Consiglio dei ministri" su tutta la documentazione informativa ufficiale relativa alle attività di cui al presente decreto, incluse la pubblicazione e diffusione di bandi, avvisi o l'informativa ai cittadini e altri soggetti e comprese eventuali pubblicazioni sui siti *internet* istituzionali. Il logo ufficiale sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale <https://famiglia.governo.it/>.





Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze

Roma, _____

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
Eugenia Maria Roccella

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

